

## **Regesto completo delle decisioni del Collegio dei Probiviri dell'Anai (2015 – 2019)**

### **Decisione n. 1/2015, 23 aprile.**

Compatibilità con la normativa vigente della prassi in uso da anni - e mai contestata da alcuno – che riconosce alla Segreteria nazionale la legittimazione a provvedere, sulla base di dati oggettivi, alla modifica di inquadramento di un socio da una categoria ad un'altra, nel caso in questione dalla categoria D (libero professionista) alla categoria B (archivista di ente). Statuto, art. 36, c. 5 e art. 7, c. 1, lettera b).

### **Decisione n. 2/2015, 23 aprile.**

In assenza di specifiche indicazioni nella normativa vigente, si ritengono eccezionalmente ammissibili due preferenze per l'elezione al Collegio dei probiviri, attribuite a socio non candidato a tale organo. Ciò al fine di non far mancare la possibilità di sostituzione di un membro regolarmente eletto divenuto impossibilitato definitivamente a portare a termine il mandato. Si auspica un chiarimento della questione a livello normativo.

### **Decisione n. 3/ 2015, 5 maggio.**

La mancata fissazione, nell'atto di convocazione di assemblea elettorale regionale, del termine per la regolarizzazione delle quote, l'accettazione di pagamenti effettuati in apertura di assemblea e il conseguente aggiornamento dell'elenco dei soci aventi diritto al voto non si ritiene debbano essere causa di annullamento delle elezioni, ma segnalano l'esigenza di un chiarimento normativo perché tale prassi ha impedito la pubblicazione anticipata dell'elenco dei soci con diritto di voto. Non risulta peraltro compatibile con la normativa vigente l'ammissione al voto di soci non in regola con le quote sociali e di non soci che dichiarano seduta stante il loro desiderio di associarsi. Parimenti inammissibile è l'utilizzo di deleghe da parte di alcuni consiglieri uscenti, in violazione dell'art. 24, c. 2 dello Statuto vigente. Per tali motivi, l'esito delle elezioni è annullato.

### **Decisione n. 4/ 2018, 17 gennaio.**

A norma dell'art. 16, c. 5 dello Statuto vigente si deve intendere che si può ricoprire la carica di presidente di Consiglio direttivo regionale, in modo consecutivo, solo due volte e di consigliere solo tre volte. Pertanto il presidente uscente, ricandidatosi per la terza volta, se eletto potrà svolgere solo funzioni di consigliere.

**Decisione n. 5/ 2019, 16 gennaio.**

Poiché non è vietato ai non soci di assistere all'assemblea elettorale regionale, ovviamente senza essere ammessi a votare, si deve ritenere ammissibile la trasmissione in streaming dello svolgimento di tale assemblea. Tuttavia la ripresa video e la sua trasmissione in rete sono lecite solo se i presenti hanno autorizzato per iscritto ripresa e diffusione della loro immagine e della loro parola. Se non tutti firmassero, potrà essere ripreso solo chi ha autorizzato.

Al fine di garantire libertà e segretezza del voto, allo stato attuale della normativa e della tecnologia disponibile, non risulta ammissibile il voto da remoto per via telematica. Peraltro il socio impossibilitato ad essere presente di persona, può partecipare al voto delegando altro socio avente diritto al voto e la delega può pervenire alla Segreteria anche per via telematica.

**Decisione n. 6/2019, 22 marzo.**

Art. 24, c. 2 dello Statuto: programmi come elementi qualificanti di candidature singole o di lista. Loro pubblicazione sul sito in condizioni di parità con eventuali altri gruppi di soci che si riconoscono in linee programmatiche diverse.